

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Dicembre 2013**

**Processo civile. Litispendenza**

**Cass., Sez. Un., sentenza 12 dicembre 2013 n. 27846 - Pres. Rovelli Est. Petitti**

*Quando una stessa causa sia stata proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza pende ormai davanti al giudice dell'impugnazione, non potendo aver luogo la sospensione del processo instaurato per secondo.*

[Link al testo sentenza](#)

**Processo amministrativo. Ricusazione**

**Cass., Sez. Un., sentenza 12 dicembre 2013 n. 27847 - Pres. Adamo Est. Amoroso**

*In ipotesi di ricusazione del giudice amministrativo, nella specie per il fatto di essere parti nel giudizio anche magistrati amministrativi, l'applicazione dell'art. 18, comma 4, del codice del processo amministrativo – il quale consente che il collegio investito della controversia possa disporre la prosecuzione del giudizio se ad un sommario esame ritenga l'istanza inammissibile o manifestamente infondata – appartiene alle regole del processo amministrativo, sicché sono configurabili solo eventuali errores in procedendo che non ridondano in possibili vizi di giurisdizione censurabili con ricorso per cassazione ex art. 362, primo comma, cod. proc. civ., salvo che non risulti la mancata (o meramente apparente o abnorme) applicazione di tali regole processuali, deducibile invece sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione stessa.*

[Link al testo sentenza](#)

**Autorizzazioni e concessioni. Gara**

**Cass., Sez. Un., sentenza 13 dicembre 2013 n. 27882 - Pres. Rovelli Est. Giusti**

*In tema di produzione di energia elettrica da fonte idrica e quindi di concessioni di grande derivazione a fini idro-elettrici, i principi di evidenza pubblica vanno attuati in modo proporzionato e congruo all'importanza della fattispecie e, quindi, applicati anche a quella non interessata da specifiche disposizioni comunitarie recanti l'obbligo di una procedura competitiva ad hoc: il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea possiede, infatti, efficacia diretta ed auto-esecutiva. E', così, legittima la sentenza di merito con cui, accertata la presentazione di più richieste e la violazione dei principi di parità di trattamento, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, venga annullato il provvedimento della Regione con cui sia stata data preferenza a*

*quella (richiesta) dell'ente pubblico territoriale, disapplicando quindi, per incompatibilità comunitaria, la norma regionale ad hoc non finalizzata ad assicurare una tutela più intensa dell'interesse ambientale coinvolto nell'uso della risorsa idrica e non rappresentante la specifica funzione, costituzionalmente orientata, della P.A.*

[Link al testo sentenza](#)